

AVV. MINERVA

02/67071597

Ref. 28/05



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA PENALE

Composto di Signori:

- 1) Dott. Presidente RENATO CACCAMO
- 2) Dott. Cons. CESARE BERETTA
- 3) Dott. Cons. EDOARDO MONTI

Presidente
 Consigliere *Est.*
 Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In Camera di Consiglio

contro

PLATE' ALESSANDRO GIORGIO NATO A SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 09-03-1950 - LIBERO - RESIDENTE - A MUGGIO' - VIA GIOVANNI XXIII NR. 8/29

PRESENTE

PARTI CIVILI:

ART. N. CAMPIONE CIVILE
Coni milioni 1446
4813
N. della Sentenza

N. 207/2004
del Reg. Gen. le. App.

UDIENZA
del giorno

13-12-2004

Depositata
in Cancelleria

il 3-01-05

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
Procura Generale
Proc. Rep. di TRIB. MON.

Proc. Rep. di Trib. di

il

Estratto alle P.M.
Ex art. 15/27 D.M. 334

il

Il Cancelliere

Redatt. sched

il

Il Cancelliere

Art. Campione penale

URG

100

13/1/05

MOTIVI DELLA DECISIONE

La posizione delle parti civili.

L'appello dell'imputato in ordine alla mancata esclusione delle parti civili è infondato, ancorché pienamente ammissibile.

Se è vero che nel preambolo dell'atto d'impugnazione si dichiara d'impugnare la sola sentenza, non è mai vero che i motivi d'impugnazione richiamano e censurano specificatamente l'ordinanza in questione o che ciò è ribadito nelle conclusioni.

Ne deriva che, ancorché non direttamente citata nel preambolo, l'ordinanza dibattimentale ammissiva delle parti civili deve intendersi ritualmente impugnata assieme alla sentenza.

Gli argomenti difensivi a sostegno dell'esclusione delle parti civili non possono trovare accoglimento, una volta ribadito che la questione dell'esclusione della parte civili attiene alla legittimazione ad agire, quindi all'interesse a rappresentare una pretesa risarcitoria, e non coinvolge il merito della qualità ed entità del danno ed una volta precisato che la valutazione del giudice in proposito deve essere fatta ex ante, cioè sulla scorta dell'imputazione mossa all'imputato.

In concreto, in base all'imputazione formulata, l'Ordine degli psicologi ha diritto sentirsi lesa nella rappresentanza degli interessi dei propri associati, di fronte ad attività che, ipoteticamente, possono essere state di "concorrenza sleale" ed abbiano sottratto possibilità professionali agli psicologi iscritti all'albo, oltre ad avere lesa l'immagine dello stesso Ordine, come organismo deputato alla sorveglianza del legittimo esercizio di quella professione (sul punto si rimanda a Cassazione 1 giugno 1989, Monticelli, CED 182948).

La violazione dell'art. 348 c.p. può dunque, astrattamente, creare sia un danno di tipo patrimoniale sia un danno non patrimoniale, direttamente derivanti da reato e come tali risarcibili.

Pienamente ammissibile e giustamente ammessa la costituzione di parte civile dei dipendenti della Regione Lombardia sui quali, secondo l'accusa, l'imputato ha esercitato l'attività di psicologo.

L'argomentazione contraria dell'appello muove dall'ipotesi che vi sia un'identica causa petendi tra l'azione civile proposta davanti al giudice del lavoro relativamente all'illegittimità della decisione amministrativa che recepiva le valutazioni d'idoneità psicoattitudinali formulate dal Platè nel compimento dell'incarico affidatogli e l'azione civile esercitata in questa sede.

Ad avviso della Corte le due diverse azioni, quella davanti al giudice del lavoro e quella in sede penale, muovono da presupposti diversi, pur avendo entrambe a base la condotta di Platè e a nulla rilevando che, ritenendosi soddisfatti dalla pronuncia del giudice del lavoro nelle loro pretese patrimoniali, i dipendenti abbiano sollecitato solo la liquidazione del danno morale.

Va premesso che l'art. 185 c.p. non pone limiti alla possibilità di ravvisare anche solo un danno non patrimoniale. Laddove ciò sia desumibile, né, per altro verso, il danno non patrimoniale deve necessariamente conseguire o essere corollario di un danno patrimoniale.

Ciò posto, è evidente che le aspettative patrimoniali di un migliore trattamento retributivo relativo al raggiungimento di un certo inquadramento professionale non potevano che dipendere dalle decisioni del datore di lavoro, sicché la pretesa dei lavoratori frustrati nelle loro aspettative andava necessariamente indirizzata contro la Regione Lombardia.

Per converso, se è vero che le aspettative patrimoniali sono state frustrate solo indirettamente dalla condotta di Platè, è altrettanto evidente che tale condotta fu capace di produrre di per sé un danno non patrimoniale, sotto profilo di patimento o di sofferenza psico-fisica, nel momento in cui i singoli lavoratori hanno creduto che la valutazione delle loro attitudini professionali, anche sotto il profilo psicologico, fosse stata affidata a persona dotata dei necessari requisiti.

Come si vede, la pretesa patrimoniale trova causa nella delibera sfavorevole della Regione Lombardia, la richiesta di soddisfacimento del danno morale trova diversa causa direttamente nella condotta illecita dell'imputato ed in tal senso è chiarissima la motivazione della sentenza impugnata (p. 12, in cui si parla di partecipazione ad una procedura non correttamente gestita).

Si deve pertanto concludere per la piena legittimazione delle parti civili e per la legittimità della loro presenza nel processo, con riferimento all'accusa di cui all'art. 348 c.p. contestata all'imputato. Altra questione è quella di merito relativa alla prova dell'ammontare del danno, di cui, per comodità, si tratta a questo punto, pur se, a rigore, si dovrebbe parlarne solo dopo la conferma della responsabilità dell'imputato.

La Corte condivide in pieno la decisione impugnata. Il giudice ha dato atto che l'Ordine degli psicologi non aveva fornito prova rigorosa del danno subito ed ha perciò demandato a separato giudizio tale accertamento, disponendo per una provvisoria a titolo parziale.

Il danno non patrimoniale subito dai dipendenti o ex dipendenti è stato liquidato in via equitativa, cioè nell'unico modo possibile, con una determinazione dell'ammontare che la Corte ritiene del tutto prudentiale ed adeguata alla fattispecie.

La responsabilità di Platè per la violazione dell'art. 348 c.p.

Premesso che la Corte condivide le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata per affermare la colpevolezza dell'imputato, in questa sede occorre solo formulare qualche precisazione sui motivi d'appello.

Il primo chiarimento concerne la delimitazione dell'oggetto d'indagine, secondo quanto segnalato anche dalla parte civile nella propria memoria difensiva.

Oggetto del processo non è stabilire se la valutazione del potenziale o delle attitudini professionali sia attività da riservare agli psicologi (la risposta ~~fu~~ ~~proposito~~ sarebbe comunque negativa, non risultando che una diagnosi psicologica in senso proprio sia necessaria o inevitabile a tale proposito).

Oggetto del processo, come del resto già esaurientemente spiegato a p. 6 della sentenza impugnata, sia pure con altre parole, è stabilire se, pur nell'ambito di un'attività che, valutata complessivamente, non è riservata, Platè si sia comportato come se fosse uno psicologo, e ciò tanto in relazione al metodo usato quanto in ordine al tipo di valutazione finale formulata, tenendo presente che la diagnosi psicologica, attraverso l'uso dei relativi strumenti conoscitivi, è attività riservata agli psicologi iscritti al relativo albo, a norma dell'art. 1 L. 18 febbraio 1989 n.56

Il giudice di primo grado è giunto alla conclusione che l'imputato avesse svolto abusivamente attività riservata, confrontando i documenti della regione Lombardia disciplinanti la materia e l'incarico specifico al Platè, con quanto da lui attuato.

A questo proposito egli ha giustamente considerato rilevante il fatto che nei documenti della regione Lombardia disciplinanti i criteri per la gestione delle risorse umane, in base ai quali fu affidato l'incarico al Platè si parlava della stesura di un profilo psicologico individuale e di una scheda di analisi del potenziale, "che conterrà la valutazione quantitativa di 36 parametri di osservazione derivanti dalla psicologia comportamentistica..." e che tutto ciò trova perfetto riscontro nelle schede individuali di valutazione (agli atti ve n'è una).

La Corte condivide le argomentazioni del primo giudice secondo cui un'attività con queste caratteristiche, in cui l'aspetto di valutazione psicologica è così marcato (si considera il controllo dell'ansia, dell'aggressività, la socievolezza, la leadership) può essere definita come vera e propria attività di diagnosi psicologica, ancorché finalizzata ad una valutazione attitudinale.

In questo senso si deve convenire che l'attività del Platè corrispondeva a quella di uno psicologo e, dunque, era riservata a soggetti abilitati.

A questo punto si pone la questione delle ragioni per cui Platè ebbe quell'incarico, se in forza di una sua specifica competenza in tema di valutazione del personale, che prescindeva dalla vantata qualifica di psicologo come sostiene la difesa, ovvero se, in base al curriculum da lui presentato, non sia stata piuttosto la specializzazione dichiarata ad essere decisiva per il conferimento di quegli incarichi, anche a causa del loro contenuto specifico.

In quest'ultimo senso si è espresso il giudice di primo grado, il quale ha fatto leva sul contenuto della lettera in data 20 febbraio 1997 (protocolata presso la Direzione affari generali della Regione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PLATE' ALESSANDRO GIORGIO ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in data 28 maggio 2003, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, concesse le attenuanti generiche ed i doppi benefici di legge, per i reati di cui agli articoli 495 e 348 c.p., ritenuta la continuazione e più grave il primo.

Platè è stato altresì condannato al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla parte civile Ordine degli psicologi della Lombardia, da liquidare in separato giudizio, ma con provvisoria di € 5.000. È stato inoltre condannato al risarcimento del danno morale patito dalle parti civili Pietro San Martino, Annalisa Cavallo, Elisabetta Coretti, Marina Ferretti, Maria Antonietta Lovoci, Vito Rallo, Piera Berlusconi ed Adriana Cannata, danno liquidato per ciascuno in € 1500.

La contestazione sub A) concerne la falsa dichiarazione contenuta nel curriculum vitae presentato alla Presidenza della Regione Lombardia, circa l'avvenuto conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia e del possesso del titolo di Professore.

Il fatto è sicuro e non contestato

La contestazione sub B) riguarda l'abusivo esercizio della professione di psicologo, con riferimento allo svolgimento di un incarico professionale affidatogli il 21 aprile 1999 dall'Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia relativamente alla valutazione del profilo psicoattitudinale di soggetti destinati a ricoprire determinate figure professionali nell'ambito dell'amministrazione regionale.

Il reato è stato ritenuto sull'assunto che Platè avesse compiuto atti tipici della professione di psicologo, consistiti principalmente nell'utilizzazione di una metodologia, denominata "Assessment center", finalizzata all'analisi delle potenzialità e destinata, secondo quanto sostenuto nella sentenza impugnata, a confluire in un vero e proprio profilo psicologico individuale e consistendo perciò in una vera e propria analisi psicologica.

Per giungere a questa conclusione, il giudice di primo grado ha analizzato sia i termini dell'incarico conferito al Platè, sia l'attività da lui compiuta ed ha effettuato un confronto con quanto previsto dal D.P.R. 328/2001, che, pur essendo norma successiva ai fatti, conteneva una distinzione tra le attività di competenza dell'area di psicologia, tale da confermare che quanto attuato dal Platè, non essendo limitato ad attività di natura tecnico operativa, andava ad invadere il campo riservato alla professione di psicologo.

Il giudice di primo grado ha poi affermato che, quand'anche l'attività di valutazione del potenziale, potesse essere considerata non esclusiva dell'attività di psicologo, ma relativamente libera, il reato sarebbe stato comunque integrato nel momento in cui, come in questo caso, tale attività era abituale e retribuita.

È stato affermato il dolo dell'imputato sia escludendo che egli potesse essere incorso in errore circa la portata del precetto penale, sia rilevando che Platè, essendosi qualificato nel curriculum come

Lombardia in quello stesso giorno), con la quale il Platè sollecitava il proprio inserimento nell'istituendo nucleo di valutazione.

Il testo di questa lettera ed il contenuto del curriculum allegato confermano che Platè fu inserito, quale componente esterno, nel Nucleo di valutazione per le prestazioni dei dirigenti ed ebbe gli incarichi successivi perché aveva vantato un titolo accademico e le relative specializzazioni come conseguenza naturale dell'inesistente laurea in medicina e chirurgia.

Così si esprime la lettera:

" il sottoscritto, Alessandro Platè, medico psicologo, membro della sezione di psicologia del lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, iscritto alla SIPRE (Società Italiana psicoanalisi della relazione) psicoterapeuta e consulente aziendale nell'area della gestione delle risorse umane... "

Balza subito all'occhio che il richiedente fa valere come proprie qualità professionali rilevanti quelle derivanti dalla laurea in medicina e chirurgia e dalla specializzazione in psicologia, oltre che dalla qualità di psicoterapeuta, mentre la qualità di consulente aziendale, elencata per ultima, lascia intendere nel destinatario dello scritto che si trattava di un'esperienza acquisita in modo derivato, grazie alla specializzazione accademica.

E anche nel curriculum allegato si parla dapprima della laurea in medicina, poi della specializzazione in psicologia e del percorso formativo in psicoterapia, dato questo avvalimento dal qualificarsi libero professionista *"psicoterapeuta analitico, iscritto alla Società Italiana di psicoanalisi della relazione"*, lasciando come ultima, e senza alcuna sottolineatura, la qualifica di consulente aziendale.

E anche nell'elencare le proprie esperienze professionali, il Platè rimarca aspetti strettamente connessi o dipendenti dalla citata specializzazione accademica: assistente dell'amministratore delegato di multinazionale con compiti di valutazione dei ritardi psicologici dei processi organizzativi; membro della sezione di psicologia del lavoro dell'Università di Milano, seminari per medici e personale infermieristico sul rapporto medico - paziente per conto di Ospedali e della Società Italiana di Gastroenterologia, valutazione personologica di candidati ai concorsi per conto di una banca (viene da chiedersi se anche questi incarichi non fossero stati ottenuti vantando falsamente un titolo di studio ed una specializzazione mai conseguiti, apparendo del tutto improbabile, a lume di logica elementare, che un ospedale o la Società di gastroenterologia avrebbero affidato dei seminari su rapporti medico - paziente ad un consulente aziendale!).

Non va infine trascurato che nelle delibere regionali e nel disciplinare d'incarico di cui v'è copia in atti il Platè è qualificato *"Professore"*, il che è univocamente significativo del rilievo che l'amministrazione regionale dava ai vantati titoli accademici.

63

Ne deriva la piena conferma della conclusione raggiunta dal giudice di primo grado circa il fatto che all'imputato, fu, tra gli altri, affidato l'incarico di effettuare una valutazione del potenziale dei dipendenti della Regione Lombardia perché egli era specializzato in psicologia (più precisamente si riteneva che lo fosse) e dunque era in possesso (o si riteneva che lo fosse) dei titoli e delle qualità necessarie per svolgere in maniera affidabile indagini sul personale che si sostanziano anche in un profilo psicologico.

In questo quadro complessivo, si deve ribadire che Platè ottenne e svolse quell'incarico specifico sull'assunto che egli fosse uno psicologo e che, in questa veste, avrebbe potuto legittimamente compiere le attività indagate, perché in questa veste aveva maturato le competenze necessarie.

In forza di queste considerazioni si deve ribadire la sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p., con riferimento al principale profilo ravvisato nella sentenza impugnata, vale a dire il compimento di atti riservati, essendo in tal modo stata strutturata e comunque svolta la prova di valutazione del potenziale (così anche a p.9 della sentenza impugnata).

In ordine al dolo, non si può che ribadire che Platè ha avuto quegli incarichi perché si era presentato come laureato in medicina e chirurgia e come specializzato in psicologia, e che quegli incarichi presentavano aspetti per i quali chi conferiva l'incarico si aspettava che egli dispiegasse le proprie conoscenze specialistiche.

In questo quadro, non solo non è prospettabile un errore scusabile della norma, già escluso dal primo giudice (su questo punto non v'è motivo specifico), ma non è neppure prospettabile un errore sul fatto, nel senso cioè che Platè potesse avere pensato di essere stato scelto solo per le esperienze maturate e non per il fatto che ci si aspettasse da lui una prestazione in linea con i titoli accademici da lui vantati proprio allo scopo di entrare a far parte del Nucleo di valutazione.

Del tutto superflua la documentazione prodotta dall'appellante ed i riferimenti a leggi successive ai fatti qui esaminati.

Qui non entra in gioco la liceità di una valutazione del potenziale dei lavoratori svolta da soggetti diversi dallo psicologo. Conta, nel caso di specie, che Platè avesse avuto un incarico di un certo tipo in quanto (falso) psicologo e lo avesse svolto avvalendosi di procedure e con risultati (il profilo psicologico) propri di quella professione a lui inibita.

Il reato di cui all'art. 495 c.p.

La Corte ritiene invece, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, che non possa ravvisarsi continuazione tra il reato di cui all'art. 495 c.p., commesso il 20 febbraio 1997 ed i fatti successivi. E' vero che il primo reato è il presupposto del secondo. Tuttavia non si può dire che esso costituisca

la prima fase esecutiva di un disegno criminoso realizzatosi due anni dopo dal conferimento e con lo svolgimento dell'incarico che integra il reato di cui all'art. 348 c.p.

Non si può dire, in altri termini, che Platè avesse formulato false dichiarazioni perché sapeva, già allora, che poi sarebbe stato incaricato di valutare il potenziale di alcuni dipendenti della Regione Lombardia. Le false dichiarazioni contenute nella lettera del 20 febbraio 1997 hanno sicuramente agevolato l'imputato nel fargli ottenere considerazione presso la Regione Lombardia, ma solo a quello miravano e non certo alla previsione di poter ottenere un incarico come quello qui esaminato.

Si tratta dunque di un'ipotesi delittuosa che mantiene la sua totale autonomia e della quale va dichiarata l'estinzione per prescrizione, essendo maturato il relativo termine massimo.

Il trattamento sanzionatorio.

La sentenza di condanna, pertanto, va confermata solo per l'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.

Tale norma prevede la pena pecuniaria in alternativa a quella della reclusione, che, nel caso di specie, la Corte ritiene più adeguata alla gravità del fatto.

Nonostante la diversa opinione dell'appellante, che attribuisce a mera vanagloria l'essersi attribuito inesistenti titoli accademici, la sua condotta è connotata da particolare perversità, da capacità di mentire per lungo tempo e dalla capacità di conseguire tutto il profitto possibile grazie alla menzogna.

Non si può fare a meno di rilevare come, proprio grazie alla menzogna circa le proprie qualità personali, Platè fosse riuscito ad ottenere, da ultimo, un incarico compensato con L. 97.500.000= (sia pure al lordo di Iva), dopo essere riuscito a diventare consulente esterno del Nucleo di Valutazione e come, a causa del risultato delle sue menzogne, la Regione Lombardia fosse pervenuta a una delibera valutata illegittima dal giudice del lavoro e che ha comportato per l'ente esborsi non irrilevanti per soddisfare le giuste pretese retributive dei dipendenti oggi costituiti parte civile (si veda la sentenza 29 gennaio 2002 del Tribunale di Milano, quale Giudice del lavoro, prodotta dalla difesa di Platè).

La gravità del fatto e l'intensità del dolo, così come individuati, impongono di applicare la pena della reclusione in misura sensibilmente superiore al minimo edittale ed esattamente quella di mesi quattro e giorni quindici di reclusione, ridotta a mesi tre per le attenuanti generiche e poi a mesi due per la scelta del rito abbreviato, ferme restando le statuizioni in ordine ai concessi benefici di legge.

Platè è altresì tenuto a rifondere alle parti civili le spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ritenuta la congruità della richiesta, tenuto conto della difficoltà del processo e dell'attività svolta.

Visto l'art. 603 c.p.p.,

P.Q.M.
IN PARZIALE RIFORMA

della sentenza del Tribunale di Milano in data 28 maggio 2003, appellata da Platé Alessandro Giorgio,

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di Platé Alessandro Giorgio per il reato contestato al capo A, essendo lo stesso estinto per prescrizione o determinata, conseguentemente, la pena per il residuo reato di cui all'art. 348 c.p., in mesi due di reclusione.

Condanna Platé Alessandro Giorgio a rifondere alla parte civile Ordine degli psicologi della Lombardia le spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in € 1940, oltre a spese generali, IVA e CPA, nonché alle parti civili Pietro San Martino, Annalisa Cavallo, Elisabetta Coratti, Marina Ferretti, Maria Antonietta Lovaci, Vito Rallo, Piera Berlusconi e Adriana Cannata, liquidate complessivamente in € 3000.


Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione

Milano 13 dicembre 2004

Il consigliere estensore

Dot. Cesare Boretta



Il Presidente

Dot. Renato Coccaro

